

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 16-11-2001



COMUNE DI SERRAMANNA

REGOLAMENTO MERCATI CIVICI "CAMPU SA LUA" E "PIANO DI ZONA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIERO CARLOTTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Carloti', is written below the printed name.

INDICE

CAPO I

MERCATO "CAMPU SA LUA"

Art. 1 (struttura)	pg.	4
Art. 2 (Forma di gestione).....	pg.	5
Art. 3 (Scopi).....	pg.	5
Art. 4 (Sorveglianza).....	pg.	5
Art. 5 (Assegnazione dei posti e procedura per il rilascio dell'autorizzazione).....	pg.	5
Art. 6 (Vacanza posti riservati).....	pg.	6
Art. 7 (Termini della concessione).....	pg.	6
Art. 8 (Criteri per l'assegnazione dei posti ai produttori diretti).....	pg.	7
Art. 9 (Trasferimento da un posto all'altro).....	pg.	7
Art. 10 (Orario).....	pg.	7
Art. 11 (Compiti e obblighi del Concessionario della gestione del mercato).....	pg.	7
Art. 12 (Obblighi dei rivenditori).....	pg.	8
Art. 13 (Sospensione, decadenza e revoca della concessione dei box).....	pg.	8
Art. 14 (Norme generali).....	pg.	9
Art. 15 (Vincoli).....	pg.	9

CAPO II

MERCATO "PIANO DI ZONA"

Art. 16 (Struttura).....	pg.	10
Art. 17 (Forma di gestione).....	pg.	10
Art. 18 (Scopi).....	pg.	10
Art. 19 (Sorveglianza).....	pg.	11
Art. 20 (Assegnazione dei posti e procedura per il rilascio dell'autorizzazione).....	pg.	11
Art. 21 (Vacanza posti riservati).....	pg.	11

U. De... →

Art. 22 (Termini della concessione).....	pg.	11
Art. 23 (Criteri per l'assegnazione dei posti a produttori diretti).....	pg.	12
Art. 24 (Trasferimento da un posto all'altro).....	pg.	12
Art. 25 (Orario).....	pg.	12
Art. 26 (Compiti e obblighi del Concessionario della gestione del Mercato).....	pg.	13
Art. 27 (Obblighi dei rivenditori).....	pg.	13
Art. 28 (Sospensione, decadenza e revoca della concessione dei box).....	pg.	14
Art. 29 (Norme generali).....	pg.	15
Art. 30 (Vincoli).....	pg.	15
Art. 31 (Norma finale).....	pg.	15





COMUNE DI SERRAMANNA

REGOLAMENTO MERCATI CIVICI "CAMPU SA LUA" E "PIANO DI ZONA"

CAPO I

MERCATO "CAMPU SA LUA"

Art. 1 (Struttura)

1) Il mercato civico coperto, di proprietà del Comune, ubicato nel Corso Europa, in località "Campu Sa Lua", così come individuato nella planimetria allegata sotto la lettera A) è destinato alla vendita di:

- generi alimentari e non alimentari questi ultimi limitatamente a merceologia – detersivi – piccoli oggetti per la casa.
- nonché alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo "A" di cui all'art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287.

2) La struttura e la specifica dei box è quella descritta nella planimetria suddetta, con facoltà per l'Organo competente di apportarvi le modifiche e gli adeguamenti che si rendessero necessari, compatibili con la normativa vigente, per una migliore gestione economica del mercato.

3) Non possono essere venduti o somministrati generi diversi da quelli espressamente indicati più sopra.

4) La vendita deve essere effettuata col sistema tradizionale (al banco, al taglio, ecc.).

5) I box destinati ai produttori diretti, come individuati nella planimetria di cui al primo comma, saranno assegnati agli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, agricoltori o categorie assimilate regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi di categoria o registro dell'impresе;

- b) a parità di titoli di cui al precedente punto a) sarà data la precedenza al più anziano in ordine all'iscrizione nei rispettivi elenchi o registri di categoria;
- c) a parità di titoli di cui ai precedenti punti a) e b) sarà data la precedenza al richiedente con il maggior numero di familiari a carico;
- d) a parità di titoli di cui ai precedenti punti a), b) e c) sarà data la precedenza al più anziano di età anagrafica.

Art. 2 (Forma di gestione)

1) Il mercato è dato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 mediante ricorso ad appalto concorso ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto leg.vo 157/95, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e di quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 3 (Scopi)

1) Il mercato è istituito allo scopo di assicurare alla cittadinanza un adeguato e costante rifornimento di generi di prima necessità, concentrandoli in un unico posto in modo da facilitarne la scelta e un rapido rifornimento da parte dei cittadini.

Art. 4 (Sorveglianza)

1) Alla sorveglianza e al buon funzionamento del mercato provvederà il concessionario a mezzo di personale proprio retribuito e assicurato secondo le norme vigenti.

Art. 5 (Assegnazione dei posti e procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

- 1) Per accedere al mercato e richiedere la concessione dei box e delle botteghe gli interessati debbono presentare apposita domanda, ai sensi della normativa vigente, al competente servizio.
- 2) Le domande debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 3) L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
- 4) Non è ammessa la presentazione della domanda direttamente a mano.
- 5) L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione predetermina, nel rispetto dei principi fissati dal P.R.P.C. (Piano Regionale di Politica Commerciale) per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un ordine di priorità. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza o sulla residenza o sulla sede legale.
- 6) Per l'assegnazione dei posteggi/box liberi sarà dato avviso agli interessati con apposito bando, da esporsi all'albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici, per almeno 15 giorni, nel quale verranno indicati i termini per la presentazione delle domande.



- 7) A nessun operatore può essere rilasciata autorizzazione per più di un posteggio/box.
- 8) I posti di vendita dati in concessione dovranno essere condotti dal titolare e non potranno essere sublocati o ceduti a terzi. I rivenditori potranno tuttavia essere coadiuvati nelle vendite da dipendenti qualificati o da familiari coadiuvanti sempreché in regola con le prescrizioni sanitarie e le norme generali.

Art. 6 (Vacanza posti riservati)

1) Gli spazi di cui al comma 5 dell'art. 1 in mancanza di richieste da parte di produttori diretti, verranno assegnati ad altri richiedenti con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 7 (Termini della concessione)

- 1) La concessione dei box e degli altri locali ha la durata di norma decennale ed è di competenza del Responsabile del Servizio; potranno, se opportuno, essere accordate concessioni temporanee di durata inferiore ai dieci anni.
- 2) La concessione dei posti verrà effettuata sotto forma di locazione dietro pagamento di un canone mensile che verrà determinato annualmente dagli organi competenti.
- 3) Il canone di concessione dovrà essere commisurato alle dimensioni del posto assegnato e rapportato ai costi di gestione nell'osservanza delle norme in materia al momento vigenti.
- 4) Tutte le spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per la gestione del mercato dovranno essere coperte dalle entrate ricavate dai proventi del mercato stesso (canoni di locazione, pubblicità, ecc.).
- 5) Nel caso che l'Amministrazione Comunale non aggiorni il canone entro i termini previsti dalle leggi finanziarie, s'intende confermato e prorogato per l'anno successivo quello in vigore.
- 6) La concessione dei box è subordinata al versamento di una cauzione pari a una mensilità del canone dovuto e al pagamento mensile anticipato del canone stesso.
- 7) Tutti i tributi, tasse, concessioni intercorrenti tra ciascun titolare e il Comune verranno gestiti tramite il concessionario che diventerà obbligato principale nei confronti del Comune con la clausola del riscosso per non riscosso salvo diritto di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dei titolari dei box.
- 8) La disdetta della concessione, da parte del Comune o del concessionario del box deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza naturale della concessione medesima.
- 9) In ogni caso condizione essenziale per il rinnovo è l'avvenuto rispetto delle norme del presente Regolamento e delle leggi sul commercio e sanitarie nonché la permanenza ovviamente dei requisiti per ottenere l'accesso al mercato.
- 10) Il concessionario del box che, nel corso del decennio, volontariamente rinuncia alla propria



concessione, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'intero anno in corso e la sua rinuncia avrà piena efficacia dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Art. 8 (Criteri per l'assegnazione dei posti ai produttori diretti).

- 1) L'ammissione al mercato dei produttori diretti, nei termini sanciti al precedente art. 16, verrà effettuata secondo una graduatoria compilata dal Responsabile del Servizio *sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 1 medesimo*.
- 2) Il canone dovuto dai produttori diretti sarà commisurato al periodo della concessione.

Art. 9 (Trasferimento da un posto all'altro)

- 1) Per motivi organizzativi e di funzionalità i concessionari potranno essere trasferiti dal posto occupato ad altro posto, su decisione *del Responsabile del Servizio*.

Art. 10 (Orario)

- 1) Nel mercato si osserverà l'orario di apertura secondo la regolamentazione predisposta ai sensi della vigente normativa.
- 2) Nell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si osserveranno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per tutti gli altri esercizi similari operanti nel Comune o in alternativa quelli seguiti dagli altri operatori del mercato.
- 3) Per quanto non previsto nel presente articolo si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 (Compiti e obblighi del Concessionario della gestione del mercato)

- 1) Il concessionario della gestione del mercato provvede all'apertura del mercato, alla vigilanza dei locali e delle attrezzature generali e degli impianti di uso comune, alla pulizia, all'illuminazione e all'erogazione dell'acqua per quanto concerne gli spazi riservati al pubblico e ai servizi interni. La gestione comprenderà tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione preventiva programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso compresa inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività annesse all'impianto.
- 2) L'energia per l'illuminazione dei posti di vendita e per il funzionamento delle macchine necessarie per l'attività commerciale che in essi viene svolta è carico dei rispettivi titolari dei box.
- 3) Nei locali del mercato, all'uopo destinati, è pubblicato l'elenco dei concessionari dei box con l'indicazione di quelli vacanti.



Art. 12 (Obblighi dei rivenditori)

- 1) I concessionari dei box devono provvedere giornalmente alla pulizia interna dei singoli posteggi in orario diverso da quello di vendita.
- 2) È vietato, nel mercato, il deposito di materiali infiammabili o esplosivi e l'accensione di fuochi di qualsiasi natura e per qualsiasi uso.
- 3) La vendita delle merci dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario o da apposito preposto regolarmente abilitato.
- 4) I concessionari dei box devono avere cura di tenere costantemente approvvigionati i propri esercizi delle merci trattate.
- 5) I concessionari rispondono dei danni in qualunque modo arrecati ai posteggi.
- 6) Nel mercato non è consentito:
 - a) la vendita di merci non contemplate dal presente Regolamento;
 - b) tenere riunioni senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - c) usare modi inurbani o frasario sconveniente.
- 7) I generi debbono essere posti in vendita in modo che ne sia facile la ricognizione.
- 8) È fatto divieto ai concessionari di elevare durante la giornata di vendita il prezzo delle merci esposte.
- 9) L'attività commerciale all'interno del mercato non può essere interrotta senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 10) I concessionari dei box e delle botteghe non possono occupare una superficie superiore a quella loro assegnata.
- 11) I singoli concessionari sono personalmente responsabili della buona manutenzione, conservazione e pulizia delle botteghe e dei banchi loro concessi, e non possono apportarvi la più piccola modifica senza il preventivo permesso scritto dell'Autorità Comunale ogni e qualsiasi danno arrecato alla bottega e ai banchi, per negligenza, dolo o colpa in genere dei concessionari, sarà addebitato ai medesimi, indipendentemente dai provvedimenti di sospensione o revoca che all'uopo potranno essere adottati.
- 12) La pulizia delle botteghe e dei banchi deve essere fatta a cura e sotto la responsabilità esclusiva dei singoli titolari dei box sotto le direttive e sorveglianza del concessionario della gestione del mercato.

Art. 13 (Sospensione, decadenza e revoca della concessione dei box)

- 1) La concessione dei posteggi è personale e pertanto le sostituzioni abusive ne comportano la decadenza.
- 2) La decadenza e la revoca della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di vendita è disciplinata dalla normativa vigente;
- 3) In caso di rinuncia o revoca, il posto di vendita rientra in piena disponibilità del Comune. Il con-



cessionario ha l'obbligo di lasciare il box in buono stato di conservazione con obbligo di rimuoverne gli oggetti che gli appartengono. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale verificare il ripristino della situazione originaria del box e segnalare le inadempienze al competente Servizio per l'adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati al ripristino del box.

4) Il Responsabile del Servizio, qualora il concessionario non ottemperi al pagamento del canone entro i termini stabili potrà sospenderlo sino a nuovo ordine e potrà essere riammesso al godimento della concessione dietro corresponsione, oltre che del canone dovuto, di una penalità pari ad un quarto dello stesso. Può inoltre revocare la concessione qualora il concessionario si renda moroso nel pagamento del canone per due mesi consecutivi o per ritardato pagamento per tre volte nel corso di un anno, con diritto da parte dell'Amministrazione, alla rivalsa del canone dovuto fino al momento della revoca o comunque, qualora non ottemperi alle prescrizioni che regolano il funzionamento del mercato o alle direttive impartite dal concessionario della gestione.

5) La concessione del box può essere revocata nel caso che il rivenditore non tenga costantemente approvvigionato di merci il proprio esercizio.

6) Nei casi meno gravi il Responsabile del Servizio, potrà sospendere i concessionari per un periodo di tempo variabile, ma non superiore ai trenta giorni, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e senza pregiudizio delle altre sanzioni di carattere penale che potranno essere applicate.

7) La segnalazione di tale inadempienza è demandata al concessionario della gestione che dovrà poi curare la trasmissione al Responsabile del Servizio per la revoca dell'assegnazione del posto.

Art. 14 (Norme generali)

1) Nel civico mercato non è consentito l'accesso del pubblico prima dell'ora stabilita per l'apertura e la permanenza dello stesso dopo l'ora di chiusura, nonché l'accesso all'interno dei posti.

2) È proibito a chiunque di gridare, schiamazzare, pronunciare bestemmie e parole offensive nei confronti di chiunque.

3) È vietato lordare in qualsiasi modo il suolo del mercato, deteriorare i muri e gli oggetti di uso comune. Nel mercato è vietato l'ingresso agli animali.

4) Nell'interno del mercato è proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da mediatori autorizzati.

Art. 15 (Vincoli)

1) Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti della struttura.



CAPO II

MERCATO "PIANO DI ZONA"

Art. 16 (Struttura)

- 1) Il mercato civico coperto del "Piano di Zona", di proprietà del Comune, è ubicato in Via Di Vittorio in località "Piano di Zona" così come individuato nella planimetria allegata sotto la lettera B) è destinato alla vendita di:
 - generi alimentari e non alimentari questi ultimi limitatamente a merceologia – detersivi – piccoli oggetti per la casa.
 - nonché alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287.
- 2) La struttura e la specifica dei box è quella descritta nella planimetria suddetta, con facoltà per l'Organo competente di apportarvi le modifiche e gli adeguamenti che si rendessero necessari, compatibili con la normativa vigente, per una migliore gestione economica del mercato.
- 3) Non possono essere venduti o somministrati generi diversi da quelli espressamente indicati più sopra.
- 4) La vendita deve essere effettuata col sistema tradizionale (al banco, al taglio, ecc.)
- 5) I box destinati ai produttori diretti, come individuati nella planimetria di cui al primo comma, saranno assegnati agli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, agricoltori o categorie assimilate regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi di categoria o registro dell'impresa;
 - b) a parità di titoli di cui al precedente punto a) sarà data la precedenza al più anziano in ordine all'iscrizione nei rispettivi elenchi o registri di categoria;
 - c) a parità di titoli di cui ai precedenti punti a) e b) sarà data la precedenza al richiedente con il maggior numero di familiari a carico;
 - d) a parità di titoli di cui ai precedenti punti a), b) e c) sarà data la precedenza al più anziano di età anagrafica.

Art. 17 (Forma di gestione)

- 1) Il mercato è dato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 mediante ricorso ad appalto concorso ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto leg.vo 157/95, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e di quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 18 (Scopi)

- 1) Il mercato è istituito allo scopo di assicurare alla cittadinanza un adeguato e costante

rifornimento di generi di prima necessità, concentrandoli in un unico posto in modo da facilitarne la scelta e un rapido rifornimento da parte dei cittadini.

Art. 19 (Sorveglianza)

1) Alla sorveglianza e al buon funzionamento del mercato provvederà il concessionario a mezzo di personale proprio retribuito e assicurato secondo le norme vigenti.

Art. 20 (Assegnazione dei posti e procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1) Per accedere al mercato e richiedere la concessione dei box e delle botteghe gli interessati debbono presentare apposita domanda, ai sensi della normativa vigente, al competente servizio.

2) Le domande debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3) L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

4) Non è ammessa la presentazione della domanda direttamente a mano.

5) L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione predetermina, nel rispetto dei principi fissati dal P.R.P.C. (Piano Regionale di Politica Commerciale), per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un ordine di priorità. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza o sulla residenza o sulla sede legale.

6) Per l'assegnazione dei posteggi/box liberi sarà dato avviso agli interessati con apposito bando, da esporsi all'albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici, per almeno 15 giorni, nel quale verranno indicati i termini per la presentazione delle domande.

7) A nessun operatore può essere rilasciata autorizzazione per più di un posteggio/box.

8) I posti di vendita dati in concessione dovranno essere condotti dal titolare e non potranno essere sublocati o ceduti a terzi. I rivenditori potranno tuttavia essere coadiuvati nelle vendite da dipendenti qualificati o da familiari coadiuvanti sempreché in regola con le prescrizioni sanitarie e le norme generali.

Art. 21 (Vacanza posti riservati)

1) Gli spazi di cui al comma 5 dell'art. 16 in mancanza di apposite richieste, verranno assegnati ad altri richiedenti con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 22 (Termini della concessione)

1) La concessione dei box e degli altri locali ha la durata di norma decennale ed è di competenza del Responsabile del Servizio; potranno, se opportuno, essere accordate concessioni temporanee di durata inferiore ai dieci anni.

2) La concessione dei posti verrà effettuata sotto forma di locazione dietro pagamento di un canone mensile che verrà determinato annualmente dagli organi competenti.



- 3) Il canone di concessione dovrà essere commisurato alle dimensioni del posto assegnato e rapportato ai costi di gestione nell'osservanza delle norme in materia al momento vigenti.
- 4) Tutte le spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per la gestione del mercato dovranno essere coperte dalle entrate ricavate dai proventi del mercato stesso (canoni di locazione, pubblicità, ecc.).
- 5) Nel caso che l'Amministrazione Comunale non aggiorni il canone entro i termini previsti dalle leggi finanziarie, s'intende confermato e prorogato per l'anno successivo quello in vigore.
- 6) La concessione dei box è subordinata al versamento di una cauzione pari a una mensilità del canone dovuto e al pagamento mensile anticipato del canone stesso.
- 7) Tutti i tributi, tasse, concessioni intercorrenti tra ciascun titolare e il Comune verranno gestiti tramite il concessionario che diventerà obbligato principale nei confronti del Comune con la clausola del riscosso per non riscosso salvo diritto di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dei titolari dei box.
- 8) La disdetta della concessione, da parte del Comune o del concessionario del box deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza naturale della concessione medesima.
- 9) In ogni caso condizione essenziale per il rinnovo è l'avvenuto rispetto delle norme del presente Regolamento e delle leggi sul commercio e sanitarie nonché la permanenza ovviamente dei requisiti per ottenere l'accesso al mercato.
- 10) Il concessionario del box che, nel corso del decennio, volontariamente rinuncia alla propria concessione, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'intero anno in corso e la sua rinuncia avrà piena efficacia dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Art. 23 (Criteri per l'assegnazione dei posti a produttori diretti)

- 1) L'ammissione al mercato dei produttori diretti, nei termini sanciti al precedente art. 16, verrà effettuata secondo una graduatoria compilata dal Responsabile del Servizio *sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 16 medesimo*.
- 2) Il canone dovuto dai produttori diretti sarà commisurato al periodo della concessione.

Art. 24 (Trasferimento da un posto all'altro)

- 1) Per motivi organizzativi e di funzionalità i concessionari potranno essere trasferiti dal posto occupato ad altro posto, su decisione *del Responsabile del Servizio*.

Art. 25 (Orario)

- 1) Nel mercato si osserverà l'orario di apertura secondo la regolamentazione predisposta ai sensi della vigente normativa.
- 2) Nel bar si osserveranno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per tutti gli altri bar del centro



abitato o in alternativa quelli seguiti dagli altri operatori del mercato.

3) Per quanto non previsto nel presente articolo si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 (Compiti e obblighi del Concessionario della gestione del Mercato)

1) Il concessionario della gestione del mercato provvede all'apertura del mercato, alla vigilanza dei locali e delle attrezzature generali e degli impianti di uso comune, alla pulizia, all'illuminazione e all'erogazione dell'acqua per quanto concerne gli spazi riservati al pubblico e ai servizi interni. La gestione comprenderà tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione preventiva programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso compresa inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività annesse all'impianto.

2) L'energia per l'illuminazione dei posti di vendita e per il funzionamento delle macchine necessarie per l'attività commerciale che in essi viene svolta è carico dei rispettivi titolari dei box.

3) Nei locali del mercato, all'uopo destinati, è pubblicato l'elenco dei concessionari dei box con l'indicazione di quelli vacanti.

Art. 27 (Obblighi dei rivenditori)

1) I concessionari dei box devono provvedere giornalmente alla pulizia interna dei singoli posteggi in orario diverso da quello di vendita.

2) È vietato, nel mercato, il deposito di materiali infiammabili o esplosivi e l'accensione di fuochi di qualsiasi natura e per qualsiasi uso.

3) La vendita delle merci dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario o da apposito preposto regolarmente abilitato.

4) I concessionari dei box devono avere cura di tenere costantemente approvvigionati i propri esercizi delle merci trattate.

5) I concessionari rispondono dei danni in qualunque modo arrecati ai posteggi.

6) Nel mercato non è consentito:

d) la vendita di merci non contemplate dal presente Regolamento;

e) tenere riunioni senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;

f) usare modi inurbani o frasario sconveniente.

7) I generi debbono essere posti in vendita in modo che ne sia facile la ricognizione.

8) È fatto divieto ai concessionari di elevare durante la giornata di vendita il prezzo delle merci esposte.

9) L'attività commerciale all'interno del mercato non può essere interrotta senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

10) I concessionari dei box e delle botteghe non possono occupare una superficie superiore a quella loro assegnata.

11) I singoli concessionari sono personalmente responsabili della buona manutenzione,



conservazione e pulizia delle botteghe e dei banchi loro concessi, e non possono apportarvi la più piccola modifica senza il preventivo permesso scritto dell'Àutorità Comunale ogni e qualsiasi danno arrecato alla bottega e ai banchi, per negligenza, dolo o colpa in genere dei concessionari, sarà addebitato ai medesimi, indipendentemente dai provvedimenti di sospensione o revoca che all'uopo potranno essere adottati.

12) La pulizia delle botteghe e dei banchi deve essere fatta a cura e sotto la responsabilità esclusiva dei singoli titolari dei box sotto le direttive e sorveglianza del concessionario della gestione del mercato.

Art. 28 (Sospensione, decadenza e revoca della concessione dei box)

1) La concessione dei posteggi è personale e pertanto le sostituzioni abusive ne comportano la decadenza.

2) La decadenza e la revoca della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di vendita è disciplinata dalla normativa vigente;


3) In caso di rinuncia o revoca, il posto di vendita rientra in piena disponibilità del Comune. Il concessionario ha l'obbligo di lasciare il box in buono stato di conservazione con obbligo di rimuoverne gli oggetti che gli appartengono. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale verificare il ripristino della situazione originaria del box e segnalare le inadempienze al competente Servizio per l'adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati al ripristino del box.

4) Il Responsabile del Servizio, qualora il concessionario non ottemperi al pagamento del canone entro i termini stabili potrà sospenderlo sino a nuovo ordine e potrà essere riammesso al godimento della concessione dietro corresponsione, oltre che del canone dovuto, di una penalità pari ad un quarto dello stesso. Può inoltre revocare la concessione qualora il concessionario si renda moroso nel pagamento del canone per due mesi consecutivi o per ritardato pagamento per tre volte nel corso di un anno, con diritto da parte dell'Amministrazione, alla rivalsa del canone dovuto fino al momento della revoca o comunque, qualora non ottemperi alle prescrizioni che regolano il funzionamento del mercato o alle direttive impartiti dal concessionario della gestione.

5) La concessione del box può essere revocata nel caso che il rivenditore non tenga costantemente approvvigionato di merci il proprio esercizio.

6) Nei casi meno gravi il Responsabile del Servizio, potrà sospendere i concessionari per un periodo di tempo variabile, ma non superiore ai trenta giorni, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e senza pregiudizio delle altre sanzioni di carattere penale che potranno essere applicate.

7) La segnalazione di tale inadempienza è demandata al concessionario della gestione che dovrà poi curare la trasmissione al Responsabile del Servizio per la revoca dell'assegnazione del posto.



Art. 29 (Norme generali)

- 1) Nel civico mercato non è consentito l'accesso del pubblico prima dell'ora stabilita per l'apertura e la permanenza dello stesso dopo l'ora di chiusura, nonché l'accesso all'interno dei posti.
- 2) È proibito a chiunque di gridare, schiamazzare, pronunciare bestemmie e parole offensive nei confronti di chiunque.
- 3) È vietato lordare in qualsiasi modo il suolo del mercato, deteriorare i muri e gli oggetti di uso comune. Nel mercato è vietato l'ingresso agli animali.
- 4) Nell'interno del mercato è proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da mediatori autorizzati.

Art. 30 (Vincoli)

- 1) Il Presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti della struttura.



Art. 31 (Norma finale)

- 1) Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. B. ...', located in the bottom right area of the page.

Allegato "A" al Regolamento Mercati Civici – Mercato di "Campu sa lua"

COMUNE DI SERRAMANNA - PROVINCIA DI CAGLIARI





RISERVATO PRODUTTORI PROPRI

Handwritten signature

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DI CAGLIARI
PLANIMETRIA DEI LOCOLI " MERCATO CIVICO PDZ"

Allegato "B" al Regolamento Mercati Civici



RISERVATO PRODUTTORI PROPRI

Handwritten signature